CHE APPROVA LE CONVENZIONI ADDIZIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DI ALCUNE LINEE DI NAVIGAZIONE ESERCITATE DALLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA, PUGLIA E SICILIANA

# Art. 6 (Convenzione con la società siciliana di navigazione)

*Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.*

Abrogato dal 16 dicembre 2009 · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Che approva le convenzioni addizionali per il miglioramento di alcune linee di navigazione esercitate dalle societa' di navigazione generale italiana, Puglia e Siciliana |
| Estremi | Legge 8 luglio 1903, n. 355 |
| Partizione | Convenzione con la società siciliana di navigazione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1903 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-le-convenzioni-addizionali-per-il-miglioramento-di-alcune/convenzione-con-la-societa-siciliana-di-navigazione-art-6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it